



COMUNE DI STATTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

TITOLO I

Articolo 1

Finalità

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio e le esercita adottando gli assetti più funzionali alla gestione, al livello di spesa ed al rapporto con i cittadini .

Gli interventi di cui al presente regolamento, consistono in erogazioni di prestazioni economiche finalizzate alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona che versano nella condizione di disagio economico , come misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, per favorire la vita autonoma e la permanenza nella famiglia di origine o l'inserimento presso altre dei minori in situazioni di disagio economico .

Articolo 2

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che, ai sensi del D.P.R.223/89 , hanno abituale dimora nel territorio Comunale come certificato dall'Anagrafe della Popolazione residente, siano essi :

- Cittadini Italiani;
- Cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Articolo 3

Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

1. Assegno economico per servizio civico;
2. Assistenza economica continuativa;
3. Assistenza economica straordinaria;
4. Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
5. Assistenza economica in favore dei minori naturali riconosciuti dalla sola madre ,o figli di ignoti o esposti all'abbandono
6. Assistenza economica in favore dei minorati neurosensoriali
7. Interventi concernenti l'assunzione dell'onere relativo al ricovero presso istituti specializzati per minori, disabili, ed anziani ospiti di strutture residenziali (assistenza indiretta).
8. Assistenza alla primissima infanzia
9. Esonero , totale o parziale , relativi a servizi scolastici e/o sociali ;
10. Assistenza inerente ai cd. Interventi indifferibili

Articolo 4

Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia mononucleare ,o costituita da entrambi i coniugi o da uno di essi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Articolo 5 **Il reddito del nucleo familiare**

Ai fini dell'accesso agli interventi disciplinati dal presente Regolamento , la verifica della condizione di disagio economico è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs n. 109/98 e ss.mm..

Il reddito complessivo del nucleo familiare considerato ai fini del presente Regolamento è l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante dall'Attestazione ISEE , di cui devono essere corredate le istanze di concessione dei benefici, e NON potrà superare, ai fini dell'ammissione agli interventi, l'ammontare annuo dei redditi di seguito riportati in relazione alla composizione del nucleo familiare :

Famiglie composte da n. 1 componente (parametro 1) ISEE NON superiore ad € 6.713,93;
" " **da n. 2 componenti (parametro 1,57)ISEE NON superiore ad € 5.000,00;**
" " **da n. 3 componenti (parametro 2,04) ISEE NON superiore ad € 3.921,56;**
" " **da n. 4 componenti (parametro 2,46) ISEE NON superiore ad € 3.455,28;**
" **da n. 5 componenti ed oltre (parametro 2,85) ISEE NON superiore ad € 3.157,89;**

Per i parametri (scale di equivalenze) non compresi tra quelli indicati si applicheranno le tariffe corrispondenti agli indicatori con parametro appena inferiore;

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n° 88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 non sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito. L'assegno d'accompagnamento va in ogni caso computato nel reddito nei casi d'istituzionalizzazione.

La situazione reddituale ed economica delle persone NON autosufficienti (anziani , portatori di handicap), nonché in tutti i casi vi sia necessità di intervenire con urgenza per prevenire conseguenza pregiudizievoli, può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato. L'Amministrazione procederà in conformità al regolamento comunale sulle verifiche delle dichiarazioni sostitutive ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Articolo 6:

Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a. Versino in stato d'indigenza ovvero che non dispongono di un reddito familiare annuo superiore a quello previsto in relazione alla composizione familiare stabilito all'art. 5 ;
- b. Non siano titolari ne' di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e /o postali, ne' di patrimonio immobiliare , con la sola eccezione della casa adibita ad abitazione familiare riconducibile a tipologia equivalente agli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) ;
- c. Siano privi di stabile occupazione e non ricevano corresponsioni a titolo di mobilità ;
- d. Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Qualora i soggetti di cui al punto d, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

Articolo 7

Accesso agli interventi

La realizzazione del sistema di interventi e servizi regolato dal presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza, efficacia e pubblicità, assicurando accesso e pari opportunità ai cittadini.

Entro il mese di gennaio di ogni anno a cura del Servizio Sociale sarà affisso Avviso Pubblico con l'indicazione dei contributi economici erogabili, degli ammissibili e delle modalità di accesso agli interventi.

Ulteriori modalità di informazione sui servizi, oltre alla Carta dei Servizi, possono essere individuate in relazione alle necessità ed alla tempestività dei procedimenti.

L'iniziativa della richiesta delle prestazioni è, di norma, riservata ai cittadini interessati, e può essere assunta dal Comune su richiesta della Pubblica Autorità ed in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza, in cui siano ravvisabili situazioni d'impedimento dell'interessato e di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

Gli Uffici del Servizio Sociale Comunale forniscono, negli orari di apertura al pubblico, ogni informazione sugli interventi, provvedendo a consegnare ai cittadini i modelli di richiesta appositamente predisposti, con l'indicazione della eventuale documentazione richiesta.

L'Assistente Sociale, valutata la documentazione, effettua il colloquio con il richiedente e, se opportuno, la visita domiciliare, e predispone il provvedimento motivato di concessione o di diniego, con l'indicazione del tipo di contributo, della decorrenza, della durata e dell'entità, da sottoporre all'approvazione del Responsabile del Servizio.

La domanda va presentata all'ufficio Protocollo dell'ente.

Articolo 8

Contributo economico per servizio Civico

L'assegno economico per servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica a quei soggetti, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 6, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:

- a. Custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi ecc.);
- b. Censimento e cura delle aree verdi urbane;
- c. Salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- d. Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti etc.), o degli alunni in prossimità delle scuole, dei percorsi o sui mezzi pubblici (tutor);
- e. Lavori di piccola manutenzione domestica da eseguire c/o l'abitazione di persone disabili e/o anziane.

Poiché gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico hanno lo scopo di coinvolgere in modo attivo i fruitori degli stessi rendendoli partecipi dell'azione di recupero e di reinserimento sociale e non sono valutati con criteri standard di produttività, essi non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato). I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente

stipulata dall'Amm.ne Comunale. Ogni assistito riceverà, un contributo orario di € 6,00 per un'attività massima di 24 ore mensili, per un periodo massimo di sei mesi per anno solare ,non prorogabili. Il sussidio sarà erogato, mensilmente, e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate. Le persone o i nuclei familiari che abbiano rifiutato o rinunciato senza giustificato motivo all'avvio ai servizi civici proposto dal Servizio Sociale Comunale in alternativa ad altro intervento richiesto, ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, detenuti o soggetti a misure di sicurezza, tossicodipendenti o etilisti, ecc..) , il progetto di inserimento nel servizio deve avvenire in considerazione e senza pregiudizio delle esigenze sociali delle medesime , ed a condizione che sia compatibile con esse .

Il numero di cittadini da avviare ai progetti di Servizio Civico è determinato annualmente sulla base delle disponibilità di bilancio, come quantificate nei rispettivi stanziamenti del Bilancio di previsione comunale.

In ogni caso il Servizio Sociale nella valutazione delle richieste di sussidio economico deve, ove sussistono le condizioni, preferire l'erogazione attraverso il Servizio Civico secondo le disposizioni stabilite nel Titolo II del presente Regolamento.

Articolo 9

Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione e che non possiedono i requisiti per l'accesso agli interventi di cui al precedente art. 8. Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente. L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici e assistenziali programmati, non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate. Si darà precedenza ai nuclei familiari che rispondono ai seguenti requisiti:

- Con figli minori a rischio d'istituzionalizzazione;
- In situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti, malati di AIDS);
- Anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti. L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alle € 104,00 mensili e comunque la cifra sarà erogata proporzionalmente alle disponibilità di bilancio dell'Ente ed al numero degli interventi richiesti .

Articolo 10

Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali a solo titolo esemplificativo:

- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;

- Viaggi della speranza documentati;
- Assistenza economica per la ricerca di un alloggio per i destinatari di Ordinanze di sgombero o di provvedimenti esecutivi di sfratto (stipula contratti utenze e di locazione, trasporto masserizie , ecc)
- Acquisto farmaci o di protesi o accessori sanitari non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale .

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

La misura di detto contributo, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo di € 120,00 per l'acquisto di farmaci o protesi o accessori sanitari, e di € 620,00 negli altri casi, per nucleo familiare per ogni anno solare.

Il Servizio Sociale Comunale potrà, inoltre, erogare il contributo "una tantum" dilazionandolo in un massimo di sei mesi, qualora abbia riscontrato che la modalità di erogazione dilazionata sia più utile per il nucleo familiare.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario NON possono ricevere altri sussidi economici per il mese dei erogazione .

L'importo del contributo può essere determinato proporzionalmente alle disponibilità di bilancio dell'Ente ed al numero degli interventi richiesti .

Articolo 11

Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata. Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela (affido eterofamiliare), l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune, indipendentemente dal reddito della famiglia affidataria per la quale non operano le prescrizioni degli artt. 5 e 6, in misura mensile pari ad € 400,00 , elevabile fino ad un massimo di C 450,00 per quei minori che necessitano di particolari attenzioni od interventi a causa di situazioni di disagio psico-fisico certificabili ai sensi della Legge 104/92 .

Nel caso di affidamento intro-familiare ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, ossia di soggetto affidatario obbligato agli alimenti, l'assistenza economica può essere comunque erogata nel limite massimo di € 155,00 mensili qualora l'indicatore di situazione economica (ISE) della famiglia affidataria, non superi l'importo annuo di € 12.000,00. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico mensile, nei limiti sopra indicati, è corrisposto per ciascuno dei minori .

L'assegno di affidamento può essere erogato fino al compimento del 18° anno di età della persona affidata .

L'erogazione del contributo cessa nel caso di istituzionalizzazione del minore .

Articolo 12

Intervento economico in favore dei minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre, o figli di ignoti o esposti all'abbandono

Finalità del presente intervento è quello di favorire l'inserimento ed il mantenimento del minore nell'ambito della famiglia naturale, affinché il suo sviluppo psico-fisico possa evolversi in un sistema interattivo di rapporti affettivi familiari .

Sono assistibili , da parte dell'Amministrazione comunale, i seguenti soggetti :

- **I figli naturali riconosciuti dalla sola madre**
- **I figli di ignoti**
- **I minori esposti all'abbandono**

Figli naturali riconosciuti dalla sola madre - E' ammesso al beneficio economico il minore naturale riconosciuto dalla sola madre che provvede direttamente all'allevamento del minore e con essa convivente , che versi in condizioni di disagio economico come stabilito dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento. L'assistenza è estesa indistintamente a tutta la prole nata NON in costanza di matrimonio, a carico e convivente con la genitrice nubile .

L'intervento economico decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e può essere erogato fino al 15° anno di età del minore , età prevista dalla normativa vigente in materia per l' ammissione dei fanciulli al lavoro. La madre dell'assistito ogni anno deve presentare apposita istanza per il proseguimento dell'assistenza.

Figli di ignoti o esposti all'abbandono -E' ammesso al beneficio economico il minore per il quale sia richiesta la pubblica assistenza da parte della Pubblica Autorità o che sia attivata dal Servizio Sociale laddove il singolo genitore convivente ed il bambino, od il nucleo familiare comunque costituito non possano avvalersi del sostegno del proprio nucleo parentale. L'intervento può essere proseguito fino al 15° anno di età del minore ed a condizione che sussistano le condizioni di disagio socio-economico che hanno determinato la sua attivazione.

L'importo massimo mensile erogabile per questa tipologia di intervento è di € 155,00 , e qualora il minore beneficiario del contributo dovesse essere affidato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria a parente soggetto all'obbligo degli alimenti , la titolarità del contributo passa a quest'ultimo , a condizione che sussistano i parametri economici fissati dal presente regolamento

Articolo 13

Assistenza economica in favore dei minorati videolesi e/o plurisensoriali

Nel riconoscere carattere prioritario e di pubblica utilità agli interventi assistenziali alternativi alle istituzionalizzazioni , il presente intervento è finalizzato al sostegno delle forme di educazione e di istruzione più adeguate a facilitare l'inserimento del videoleso nelle scuole, nell'ambiente produttivo e nella società .

Il beneficio economico è concesso alle persone videolese e/o audiolese che :

- Frequentino scuole di ogni ordine e grado (compreso la scuola materna e l'Università) o corsi di qualificazione professionale
- Partecipano a trattamenti educativo-riabilitativo presso strutture specializzate
- Che dispongano di un residuo visivo NON superiore ad 1/10 con eventuale correzione e/o che siano affette da ipoacusia nelle misure previste dalla normativa vigente per l'erogazione delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili;
- Che non abbiano superato il 45° anno di età
- Che abbiano documentato le spese sostenute per la frequenza alle scuole ed alle strutture sopra indicate , o per la frequenza ad attività integrative extra-scolastiche (corsi di musica, attività ginnico-sportive , ecc), o per l'acquisto di sussidi didattici e di strumenti necessari per lo studio e non forniti da altri Enti, (carta per scrittura Braille, Cuba ritmo, carta da disegno , ecc)

Il contributo in questione costituisce un supporto al sostegno assicurato alla persona videolesa e/o audiolesa nell'ambito dell'attuazione del diritto all'istruzione , pertanto in deroga a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento , la sussistenza dello stato di disagio economico del nucleo familiare è soddisfatta a condizione che il reddito familiare NON sia superiore al limite reddituale stabilito dalle autorità statali e regionali per l'erogazione delle borse di studio e dei buoni-libro .

Il contributo è concesso a domanda dell'interessato ed è erogato nel limite massimo annuale di € 620,00 .

Laddove l'erogazione dei servizi per audiolesi e videolesi sia attribuita all'Ente Provincia per disposizione regionale e/o per conferimento delle relative funzioni amministrative e gestionali nell'ambito del Piano di Zona del distretto socio-sanitario di questo Ente , NON si procederà all'erogazione del presente intervento .

Articolo 14

Intervento economico per minori, adulti e anziani ospiti di strutture socio assistenziali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti su richiesta degli interessati , della famiglia, o del Servizio Sociale Comunale, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli , o dall'Autorità Giudiziaria .

MINORI:

Qualora l'istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di convitto che di semi convitto, sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell'autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti. Nell'eventualità in cui i parenti possano intervenire soltanto parzialmente l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione. Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.

ANZIANI E ADULTI NON AUTO SUFFICIENTI O CON PROBLEMATICHE SOCIALI : Il presente intervento è finalizzato all'integrazione economica per l'erogazione di servizi integrativi o sostitutivi del nucleo familiare , erogati da soggetti pubblici e privati per fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nei confronti di persone NON assistibili a domicilio .

Sono persone NON assistibili al domicilio gli anziani NON autosufficienti, i disabili , gli affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, le persone affette da AIDS e quelle con problematiche psico-sociali, che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali non sia possibile la permanenza nel nucleo familiare.

Sono altresì destinatari del presente intervento anche gli adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale predisposto dal Servizio Sociale .

Sono servizi integrativi o sostitutivi del nucleo familiare le residenze sanitarie assistenziali e quelle socio-assistenziali, , le residenze protette , le comunità socio-riabilitative per disabili gravi, le comunità-alloggio per tossicodipendenti e per persone con disturbi mentali, alloggi sociali per adulti in difficoltà (casa rifugio per donne anche con figli minori, vittime di violenza , centri di accoglienza per detenuti ed ex detenuti).

Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti o con problematiche sociali sono a carico degli stessi.

Nel caso in cui l'ospite NON sia in grado di far fronte , in tutto o in parte , al pagamento della diaria di ricovero, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. dovranno contribuire al pagamento della retta in base alla propria capacità economica accertata nella procedura di ammissione .

Nell'ipotesi in cui l'utente, o la famiglia, non possa provvedere, il Comune provvede a corrispondere un contributo integrativo fino alla copertura della diaria stessa .

Gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge dell' "Assegno di accompagnamento" sono tenuti alla corresponsione dell'intera quota di detto assegno, quale contributo alle spese.

Al fine di garantire agli utenti la conservazione di una disponibilità economica per le cd. "Spese personali" , nella determinazione della quota parte di contribuzione è sottratta la somma mensile di € 200,00.

Presupposti dell'attivazione dell'intervento sono :

- Preventiva Segnalazione al Servizio Sociale del progetto di ricovero
- Che siano stati esauriti tutti gli interventi alternativi attivabili dal Servizio Sociale o che NON sia possibile la loro attivazione
- Il collocamento deve avvenire in strutture accreditate ai sensi della normativa vigente

Articolo 15

Assistenza alla primissima infanzia

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti , su richiesta del nucleo familiare e

riguardano la fornitura di latte formulato per i primi quattro mesi di vita del neonato . La richiesta dell'interessato deve essere corredata dalla certificazione del pediatra attestante l'agalassia della madre e, pertanto , la necessità dello stesso ad essere alimentato con il latte formulato e dell'Attestazione ISEE comprovante la situazione di disagio economico ai sensi degli artt. 5 e 6.

Il contributo si concretizza con l'erogazione di forniture quindicinali di latte formulato , per un massimo di OTTO , attraverso la vidimazione del servizio sociale della prescrizione pediatrica da spedire presso la farmacia individuata dall'Amministrazione .

Nell'ipotesi di chiusura feriale o per causa di forza maggiore della suddetta farmacia ,ed in ogni caso in cui non sia possibile l'erogazione con la procedura sopra descritta , l'assistenza può essere sostituita con l'intervento di cui all'articolo 10 , ovvero con un contributo economico, nei limiti della spesa necessaria per la copertura delle necessità alimentari del neonato per il periodo in questione .

Articolo 16

Esonero, totale o parziale, relativi a servizi scolastici e/o sociali

Agli utenti in disagiate condizioni economiche possono essere concessi esoneri, totali o parziali , sulle quote di contribuzione dovute per la fruizione di servizi scolastici (scuolabus, mense, ecc.), di servizi sociali (assistenza domestica, soggiorni termali, ecc), ed in generale sui servizi comunali .

L' entità degli esoneri ed i limiti di reddito per la concessione dei benefici sono fissati annualmente con le deliberazioni che stabiliscono le tariffe dei servizi comunali allegare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

Articolo 17

Assistenza inerente ai cd. Interventi indifferibili

Ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale n.17/03 ,è garantito alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale l'accesso agli interventi indifferibili .

Sono ammissibili all'intervento le persone senza fissa dimora, i minori , coloro che versano in situazioni di povertà estrema o con problematiche sociali (etilisti, tossicodipendenti, ecc) o con disturbi mentali, privi di qualsiasi sostegno parentale nel territorio.

Costituiscono interventi indifferibili le spese per la somministrazione di pasti, acquisto di vestiario , acquisto di titoli di viaggio per il rientro nel comune di residenza o per il ricovero presso centri di accoglienza per il tempo strettamente necessario ad assicurare la persona alla Pubblica Autorità o a coloro che sono tenuti alla loro tutela .

Articolo 18

Accertamento istruttorio e proposta progetti d'intervento

Il Servizio Sociale provvede all'istruttoria delle domande. Il medesimo servizio sociale è titolare del caso, valuta le richieste e formula, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, e con le figure professionali (psicologo, sociologo, pedagoga) di cui ritiene opportuno avvalersi, gli interventi che devono essere definiti in specifici progetti individuali, contenenti:

- La definizione e finalizzazione degli obiettivi;
- La durata;
- Le modalità di verifica;

- L'ammontare della somma mensile da erogare e l'onere complessivo a carico dell'amministrazione.

Articolo 19

Verifica dell'intervento

Il Servizio Sociale, con la collaborazione delle figure professionali che hanno partecipato alla stesura del progetto d'intervento, procede alla verifica periodica del medesimo al fine di valutarne l'andamento.

Articolo 20

Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

Il Servizio Sociale, sentito il parere delle figure professionali che hanno partecipato alla stesura del progetto d'intervento, può decidere di modificare, sospendere o revocare lo stesso, qualora evidenzi:

- La non realizzabilità del medesimo;
- L'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento.

Articolo 21

Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale.

Articolo 22

Programmazione e finanziamento degli interventi

Sulla base dei fabbisogni dell'intero territorio Comunale, il Settore Politiche Sociali, in considerazione degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno deve procedere ad una programmazione di massima degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili. Per favorire la tempestività programmatoria degli interventi a favore dei nuclei familiari che ne facciano richiesta si procederà con l'accettazione delle domande solo ed esclusivamente nel primo trimestre di ciascun anno. Ogni domanda potrà contenere la richiesta di una sola forma di intervento di cui all'art. 3.

Sarà pertanto del Servizio Sociale la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati, per ogni singola categoria d'intervento, e previa valutazione delle condizioni socio - economiche dei richiedenti, i nuclei familiari da assistere prioritariamente. Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti alla legge a carico del comune. Le richieste non accolte per difetto delle condizioni di cui al punto precedente saranno esaminate con carattere di priorità e nell'ordine cronologico di presentazione se e non appena si verifichino le possibilità di accoglimento. Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.



COMUNE DI STATTE (Provincia di Taranto)

Regolamento del Servizio Civico Blu

Articolo 1

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio "Lavoro blu", il cui scopo fondamentale è offrire alle famiglie in situazione di disagio economico un intervento di sostegno, favorendo l'inserimento lavorativo - seppur limitato sia in termini economici sia in termini temporali - degli uomini privi di occupazione al fine di impegnarli in attività socialmente utili.

Articolo 2

Possono usufruire del servizio solo gli uomini di età compresa tra i 18 e i 54 anni, residenti nel Comune di Statte che si trovino in precaria situazione economica. Per ogni nucleo familiare può, annualmente, essere inserito nel servizio non più di un soggetto, per un periodo di sei mesi.

Articolo 3

Il Servizio Civico ha la funzione fondamentale di sostituire il contributo socio-assistenziale continuativo (ordinario). L'Ufficio dei servizi Sociali nella valutazione delle richieste di sussidio economico deve, laddove condizioni di opportunità lo consentano ed a condizione che sussista l'abilità lavorativa del richiedente o di un membro del nucleo familiare, preferire l'erogazione attraverso il Servizio Civico. L'ammissione al servizio avviene su proposta del Servizio Sociale, sulla scorta di un progetto di inclusione sociale in favore del/la richiedente che versi in condizioni di disagio socio-economico come stabilito dal Regolamento comunale. Ai fini istruttori per l'ammissione al servizio dovrà essere acquisita la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito del nucleo familiare;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa allo stato di servizio dei componenti il nucleo familiare, compresi i minori di età superiore ai quindici anni che non frequentano la scuola ;

3. certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere attività lavorativa;
4. altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di disagio (separazione, eventuali patologie presenti in famiglia, detenzione del capo famiglia o del coniuge).

Articolo 4

Nei limiti delle risorse di bilancio assegnate all'intervento in questione e subordinatamente alle proposte di avvio avanzate dal Servizio Sociale l'ammissione al Servizio Civico può avvenire anche a seguito di avviso pubblico, dietro presentazione di apposita domanda di ammissione al beneficio .

Sulla base delle domande pervenute viene formulata apposita graduatoria redatta dall'ufficio secondo i seguenti criteri di valutazione:

- 1) disoccupazione: per ogni periodo di disoccupazione pari a 1 anno: 1 punto;
- 2) reddito familiare:
 - richiedente con reddito familiare fino ad £ 1550,00(ISEE) : punti 20;
 - richiedente con reddito familiare da € 1.550,01 ad £ 3.616,00 (ISEE) punti 12;
 - richiedente con reddito familiare da £ 3.616,01 ad £ 6.713,93 (ISEE) punti 6;

al punteggio sopra detto vengono aggiunti i seguenti punti per:

- coniuge o convivente senza reddito: punti 6
- coniuge o convivente in stato di detenzione o arresti domiciliari: punti 6;
- figlio minorenni a carico: punti 6;
- uomo separato o vedovo: punti 16;
- malattia, intesa come situazione di invalidità, di uno dei componenti il nucleo familiare: punti 4.

La valutazione dello stato di bisogno è effettuata tramite strumenti propri del Servizio Sociale che assegnerà un punteggio compreso tra 0 e 4.

A parità di punteggio, verrà ammesso al servizio chi abbia maturato un periodo di residenza maggiore nel Comune di Staffe.

Articolo 5

Le attività socialmente utili che il Comune intende fare svolgere agli utenti del servizio sono qui di seguito elencate:

- ✓ cura del verde presente nel territorio di Staffe;
- ✓ controllo degli studenti all'entrata e all'uscita dalle scuole del territorio;
- ✓ attività miranti a fornire un adeguato sostegno alle situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti dei servizi sociali, anche per ciò che concerne le esigenze in campo scolastico;

- ✓ altre attività che il Comune ritenga di dovere avviare mediante l'intervento del "Lavoro blu", per il superamento di esigenze temporanee ed improvvise.

Le suddette attività, elencate a titolo di esempio, possono essere integrate su disposizioni dell'ufficio di Servizio Sociale.

Eventuale materiale necessario per lo svolgimento delle attività del servizio verrà acquistato, se trattasi di spesa inferiore ad € 259,00 tramite l'ufficio Economato, previa richiesta dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

Il servizio sarà coordinato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Articolo 6

L'ammissione al servizio "Lavoro blu" non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici.

Articolo 7

L'Ufficio di Servizio Sociale verificherà che il servizio reso dagli operatori del Servizio blu corrisponda alle esigenze degli utenti.

Articolo 8

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione delle situazioni reddituale e occupazionale entro 15 giorni dal suo verificarsi.

Articolo 9

Il servizio ha carattere meramente occasionale a fini assistenziali.

Le prestazioni relative al servizio di cui non potranno avere la durata superiore a n. 2 (due) ore giornaliere. Gli addetti non potranno essere riconfermati per il semestre successivo.

Il compenso orario forfettario spettante è pari ad € 6,00 .

Per ogni operatore del "Lavoro blu" viene stipulata, a carico del bilancio comunale, apposita polizza di assicurazione RC e infortuni.

Articolo 10

In caso di assenza per malattia l'operatore dovrà esibire certificazione medica.

Se la durata della malattia dovesse superare gli 8 giorni il diritto all'attività del "Lavoro blu" decade, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero. In ogni caso sia per malattia sia per festività non è prevista possibilità di recupero delle ore lavorative non effettuate.

In caso di rinuncia al servizio è prevista una penalizzazione di punti 5 e la decadenza da altre forme di intervento economico comunale per l'anno solare .

La penalizzazione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a giustificato motivo.



COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

Regolamento del Servizio Civico Rosa

Articolo 1

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio "Lavoro rosa", il cui scopo fondamentale è offrire alle famiglie in situazione di disagio economico un intervento di sostegno, favorendo l'inserimento lavorativo - seppur limitato sia in termini economici sia in termini temporali - delle donne prive di occupazione al fine di impegnarle in attività socialmente utili.

Articolo 2

Possono usufruire del servizio solo le donne di età compresa tra i 18 e i 54 anni, residenti nel Comune di Statte che si trovino in precaria situazione economica. Per ogni nucleo familiare può, annualmente, essere inserito nel servizio non più di un soggetto, per un periodo di sei mesi.

Articolo 3

Il Servizio Civico ha la funzione fondamentale di sostituire il contributo socio - assistenziale continuativo (ordinario). L'Ufficio dei servizi Sociali nella valutazione delle richieste di sussidio economico deve, laddove condizioni di opportunità lo consentano ed a condizione che sussista l'abilità lavorativa del richiedente o di un membro del nucleo familiare, preferire l'erogazione attraverso il Servizio Civico. L'ammissione al servizio avviene su proposta del Servizio Sociale, sulla scorta di un progetto di inclusione sociale in favore del/la richiedente che versi in condizioni di disagio socio-economico come stabilito dal Regolamento comunale .

Ai fini istruttori per l'ammissione al servizio dovrà essere acquisita la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito del nucleo familiare;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa allo stato di servizio dei componenti il nucleo familiare, compresi i minori di età superiore ai quindici anni che non frequentano la scuola ;

3. certificato medico della richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere attività lavorativa;
4. altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di disagio (separazione, eventuali patologie presenti in famiglia, detenzione del capo famiglia...).

Articolo 4

Nei limiti delle risorse di bilancio assegnate all'intervento in questione e subordinatamente alle proposte di avvio avanzate dal Servizio Sociale l'ammissione al Servizio Civico può avvenire anche a seguito di avviso pubblico , dietro presentazione di apposita domanda di ammissione al beneficio .

Sulla base delle domande pervenute viene formulata apposita graduatoria redatta dall'ufficio secondo i seguenti criteri di valutazione:

1. disoccupazione: per ogni periodo di disoccupazione pari a 1 anno: 1 punto;
2. reddito familiare :
 - richiedente con reddito familiare fino ad €1550,00(ISEE): punti 20;
 - richiedente con reddito familiare da € 1.550,01 ad € 3.616,00 (ISEE): punti 12;
 - richiedente con reddito familiare da € 3.616,01 ad € 6.713,93 (ISEE): punti 6;

Al punteggio sopra detto vengono aggiunti i seguenti punti per:

- coniuge o convivente senza reddito: punti 6;
- coniuge o convivente in stato di detenzione o arresti domiciliari: punti 6;
- figlio minore a carico: punti 6;
- donna separata o abbandonata dal coniuge o ragazza madre o vedova: punti 16;
- malattia, intesa come situazione di invalidità, di uno dei componenti il nucleo familiare: punti 4.

La valutazione dello stato di bisogno è effettuata tramite strumenti propri del Servizio Sociale che assegnerà un punteggio compreso tra 0 e 4.

A parità di punteggio, verrà ammessa al servizio la donna che abbia maturato un periodo di residenza maggiore nel Comune di Statte.

Articolo 5

Le attività socialmente utili che il Comune intende fare svolgere alle utenti del servizio sono qui di seguito elencate:

- cura e assistenza alle famiglie in stato di bisogno (portatori di handicap, anziani non autosufficienti, minori svantaggiati, persone senza fissa dimora,), aiuto nei lavori domestici, disbrigo commissioni e pratiche per le stesse;
- servizi e attività per minori;
- qualsiasi altra attività che miri a fornire un adeguato sostegno alle situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti dei servizi sociali, anche per ciò che concerne le esigenze in campo scolastico;

- altre attività che il Comune ritenga di dovere avviare mediante l'intervento del "Lavoro rosa", per il superamento di esigenze temporanee ed improvvise.

Le suddette attività, elencate a titolo di esempio, possono essere integrate su disposizioni dell'ufficio di Servizio Sociale.

Eventuale materiale necessario per lo svolgimento delle attività del servizio verrà acquistato, se trattasi di spesa inferiore ad € 259,00 , tramite l'ufficio Economato, previa richiesta dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

Il servizio sarà coordinato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Articolo 6

L'ammissione al servizio "Lavoro rosa" non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Articolo 7

L'Ufficio di Servizio Sociale verificherà che il servizio reso dalle operatrici del Servizio rosa corrisponda alle esigenze degli utenti.

Articolo 8

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione delle situazioni reddituale e occupazionale entro 15 giorni dal suo verificarsi.

Articolo 9

Il servizio ha carattere meramente occasionale a fini assistenziali.

Le prestazioni relative al servizio de quo non potranno avere la durata superiore a n. 2 (due) ore giornaliere. Le addette non potranno essere riconfermate per il semestre successivo.

Il compenso orario forfettario spettante è pari ad € 6,00 .

Per ogni operatrice dei "Lavoro rosa" viene stipulata, a carico del bilancio comunale, apposita polizza di assicurazione RC e infortuni.

Articolo 10

In caso di assenza per malattia l'operatrice dovrà esibire certificazione medica.

Se la durata della malattia dovesse superare gli 8 giorni il diritto all'attività del "Lavoro rosa" decade, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero. In ogni caso sia per malattia sia per festività non è prevista possibilità di recupero delle ore lavorative non effettuate.

In caso di rinuncia al servizio è prevista una penalizzazione di punti 5 e la decadenza dalle altre forme di intervento economico comunale per l'anno solare .

La penalizzazione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a giustificato motivo.